

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICenziATO PER LA
STAMPA IL 5/08/2009

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 E-MAIL: nazionale@assindatcolf.it SITO: www.assindatcolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 C. 2, DBC ROMA
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

EMERSIONE PER COLF E BADANTI ECCO IL TESTO DELL'EMENDAMENTO

Questo il provvedimento messo a punto dal Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, e dal Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, sulla regolarizzazione delle badanti, che è stato presentato sotto forma di emendamento al Decreto Legge 78/09, conosciuto come "anticrisi". Il testo è contenuto in un articolo che si compone di 18 commi e non è rivolto solo ai cittadini extracomunitari, ma vale per italiani, comunitari ed extracomunitari. La denuncia potrà essere fatta dalle famiglie a partire dal 1° e fino al 30 settembre prossimi. Il primo obiettivo del provvedimento è far emergere il lavoro nero.

ARTICOLO 1-ter.

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero

lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'auto-sufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro del-

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

l'Unione europea, mediante apposito modulo;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità

CONTRIBUTO DI € 500

informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla let-

IL CONTENUTO

tera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di redditi

segue alle pagg. 2 e 3

**PER LA PROCEDURA RIVOLGETEVI ALLA PIÙ VICINA
SEZIONE ASSINDATCOLF - VEDI ELENCO A PAGINA 4**